



SICA & PARTNERS  
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

## La Circolare per i clienti

15 gennaio 2018

### Anteprima

<a href="#">Manovra, debutta il nuovo bonus per i librai</a>	pag. 2
<a href="#">PMI e Start Up, i modelli ornamentali non soddisfano i requisiti</a>	pag. 2
<a href="#">Voucher digitalizzazione, istanze a partire da fine mese</a>	pag. 3
<a href="#">Resto al Sud, domande dal 15 gennaio</a>	pag. 3
<a href="#">CNDCEC, pubblicato il Regolamento per la formazione professionale</a>	pag. 5
<a href="#">Unioncamere: ampliato il servizio gratuito di fatturazione elettronica</a>	pag. 6
<a href="#">Dall'OIC arrivano i correttivi ai principi contabili</a>	pag. 6
<a href="#">Imprese energivore, firmato il Decreto con le nuove agevolazioni</a>	pag. 7
<a href="#">Bonus investimenti nel Mezzogiorno, arriva il nuovo modello</a>	pag. 8
<a href="#">Fusioni transfrontaliere, ok all'utilizzo delle perdite</a>	pag. 9

### Adempimenti

<a href="#">Sistema TS: al 31 gennaio la comunicazione delle spese sanitarie</a>	pag. 10
--	---------

### Guide operative

<a href="#">Mediazione tributaria: aumenti della soglia e chiarimenti delle Entrate</a>	pag. 16
---	---------



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

FISCO

Libri

Editoria

### **Manovra, debutta il nuovo bonus per i librai**

I commi da 319 a 321 della Legge di Bilancio ([L. n. 205/2017](#)) riconoscono, **a decorre dal 2018**, un credito di imposta per gli **esercenti di attività commerciali** che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio, inclusi coloro che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano (**codice ATECO principale 4761**).

Il **bonus** è stabilito nella misura massima di **20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro** per gli altri esercenti. Verrà riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61](#) e [109](#), comma 5, del T.U.I.R., ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il credito sarà parametrato agli importi pagati a titolo di **IMU, TASI e TARI** (con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio) nonché ad eventuali spese di locazione e ad altre spese, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale. Sarà riconosciuto nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

La disciplina attuativa è demandata a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

1. [Legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)

[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)



SICA & PARTNERS  
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

## Impresa Start Up innovative Registro delle imprese

### **PMI e Start Up, i modelli ornamentali non soddisfano i requisiti**

Il titolo di proprietà industriale denominato disegno e modello registrato, anche denominato in passato "brevetto per modello ornamentale", non rientra tra i titoli di proprietà industriale che consentono alle PMI e alle Start Up di essere qualificate come "**innovative**".

La conferma arriva da un parere del Ministero dello Sviluppo Economico ([Parere prot. n. 513 del 2 gennaio 2018](#)). Interpellato sulla possibilità di ricomprendere un **brevetto ornamentale** tra le "privative industriali" di cui all'[art. 4](#), comma 1, lett. e, n. 3 D.L. n. 3/2015, il MISE ha risposto **negativamente**.

Come noto, il brevetto ornamentale costituisce un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito il diritto esclusivo di sfruttare un disegno o un modello in un territorio e per un periodo ben determinato, nonché di impedire che altri producano, vendano o utilizzino il proprio disegno o modello senza autorizzazione.

Tale brevetto, come spiegato dal Ministero, **non rientra tra i titoli di proprietà industriale** individuati dal citato [art. 4](#), ai fini della qualifica di PMI innovativa. Per essere qualificata tale, una PMI, o una Start Up, deve, infatti, vantare la "*titolarità [...] di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore [...]*". I titoli di proprietà industriale individuati dalla norma, tra i quali non rientrano i brevetti ornamentali, sono:

- il brevetto per invenzione (che può comprendere invenzioni biotecnologiche);
- il brevetto per nuova varietà vegetale;
- la topografia di prodotto a semiconduttori registrata.

[MISE, Parere 2 gennaio 2017, n. 513](#)

[Art. 4, comma 1, lett. e, n. 3 D.L. 24 gennaio 2015, n. 3](#)

### **Voucher digitalizzazione, istanze a partire da fine mese**

A partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018, **micro, piccole e medie imprese** possono inviare le istanze per richiedere i **voucher**, di importo **non superiore a 10.000 euro**, finalizzati all'acquisto di



**SICA & PARTNERS**  
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

hardware, software e servizi specialistici per digitalizzare i processi aziendali e favorire l'ammodernamento tecnologico.

I nuovi acquisti, secondo quanto stabilito dalla disciplina dell'agevolazione, devono essere effettuati **dopo la prenotazione dei voucher** e devono consentire di:

- 1) migliorare l'efficienza aziendale;
- 2) modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- 3) sviluppare soluzioni di e-commerce;
- 4) fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- 5) realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

L'importo del voucher, comunque **non superiore a 10.000 euro**, può coprire al massimo il **50% del totale delle spese** ammissibili.

La finestra per la presentazione delle domande verrà chiusa alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda nella sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero dello Sviluppo Economico. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Sul sito del MISE sono pubblicate le [FAQ](#) relative all'agevolazione.

[Impresa Start Up innovative](#)  
[Credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno](#)  
[Registro delle imprese](#)

#### **Resto al Sud, domande dal 15 gennaio**

Entra nel vivo l'agevolazione "Resto al Sud" rivolta ai giovani fino a 35 anni che vogliono avviare un'attività imprenditoriale nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

**A partire dalle 12.00 del 15 gennaio 2018**, i soggetti interessati possono presentare la domanda di accesso agli incentivi. I tempi e il meccanismo di presentazione delle istanze sono stabiliti dalla [Circolare n. 33](#) del Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Ministri. Qui sono chiariti anche i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le disposizioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Come ormai da qualche anno a questa parte, le istanze devono essere compilate e inviate **telematicamente** utilizzando l'apposita **piattaforma** resa disponibile da Invitalia, soggetto gestore degli incentivi. A tal proposito devono essere utilizzati gli **schemi allegati** alla Circolare. Le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Si ricorda che l'agevolazione in questione, consistente in un **contributo a fondo perduto** (35% del programma di spesa) e un **finanziamento agevolato** (residuo 65%), sostiene l'avvio di **attività di produzione di beni e servizi** da parte dei giovani del Mezzogiorno. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio. Ogni soggetto richiedente può ricevere un finanziamento massimo di 50 mila euro. Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già costituiti o costituendi, il finanziamento massimo è pari a 200 mila euro. I progetti imprenditoriali possono avere un programma di spesa del valore massimo di 200 mila euro.

[Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 22 dicembre 2017, n. 33](#)

[CNDCEC](#)

[Parametri professionali](#)

[Ordinamento professionale](#)

**CNDCEC, pubblicato il Regolamento per la formazione professionale**

Il 31 dicembre 2017 è stato pubblicato, sul Bollettino ufficiale n. 24 del Ministero della giustizia, il Regolamento contenente le **novità in materia di formazione professionale** degli iscritti all'**albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**.

Il documento, che ha ricevuto l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, contiene le nuove regole che i professionisti del settore economico dovranno seguire per adempiere correttamente agli obblighi formativi.

In particolare, il documento emanato:

- definisce il **concetto di formazione professionale continua** e ne chiarisce gli obiettivi;
- specifica quali siano gli **enti formatori**;
- chiarisce quale debba essere l'**oggetto dell'attività di formazione**;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

- definisce la **durata** del periodo di formazione e il relativo meccanismo di accreditamento;
- determina i casi in cui l'iscritto all'albo possa essere **esentato** dall'attività di formazione.

[Ministero della giustizia, Bollettino ufficiale n. 24 - Regolamento formazione professionale](#)

[Fattura elettronica e semplificata](#)

[Fatture da ricevere-fatture da emettere](#)

[Fatturazione elettronica PA](#)

### **Unioncamere: ampliato il servizio gratuito di fatturazione elettronica**

La piattaforma online delle Camere di commercio amplia la gamma delle proprie funzionalità, permettendo agli utenti di effettuare **online e gratuitamente** la compilazione, l'invio e la conservazione delle fatture.

La possibilità di fruire del servizio è rivolta alle **piccole e medie imprese**, non solo in sede di emissione delle fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione ma anche verso le altre imprese.

Il servizio, nato tre anni fa dall'accordo tra Unioncamere e l'Agenzia per l'Italia digitale, ha preso il via per permettere alle piccole e medie imprese fornitrici della PA di emettere nei confronti di essa le fatture richieste, in modo da adempiere all'obbligo di fatturazione senza sostenere costi.

Il suddetto sistema di fatturazione elettronica delle Camere di commercio è stato integrato dal **Sistema di Interscambio**, gestito dalla Agenzia delle Entrate, anche con riferimento alle operazioni effettuate verso le altre imprese.

I contribuenti, inoltre, potranno scegliere di trasmettere telematicamente e volontariamente all'Agenzie dell'Entrate i dati di **tutte le fatture attive e passive** e le relative variazioni.

Per accedere alla piattaforma camerale: <https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/service>.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

[Organismo italiano di contabilità](#)

[OIC 13 - Rimanenze](#)

[OIC 16 - Immobilizzazioni materiali](#)

[OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto](#)

[OIC 19 - Debiti](#)

**Dall'OIC arrivano i correttivi ai principi contabili**

Attraverso il **Comunicato stampa 29 dicembre 2017**, l'Organismo Italiano di Contabilità ha reso nota la pubblicazione dell'emendamento ad alcuni principi contabili nazionali, divenuto necessario a seguito dell'aggiornamento degli stessi, avvenuto il 23 dicembre 2016 (in applicazione del disposto dell'[art. 12](#) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139).

I principi contabili interessati dai correttivi sono i seguenti:

- **OIC 12:** Composizione e schemi del bilancio d'esercizio;
- **OIC 13:** Rimanenze;
- **OIC 16:** Immobilizzazioni materiali;
- **OIC 17:** Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;
- **OIC 19:** Debiti;
- **OIC 21:** Partecipazioni;
- **OIC 24:** Immobilizzazioni immateriali;
- **OIC 25:** Imposte sul reddito;
- **OIC 29:** Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- **OIC 32:** Strumenti finanziari derivati.

L'Organismo precisa che gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a **partire dal 1° gennaio 2017** o da data successiva.

[OIC, Comunicato stampa 29 dicembre 2017, Emendamenti ai principi contabili](#)

[Art. 12, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

## Detrazione per risparmio energetico

### Risparmio energetico

#### **Imprese energivore, firmato il Decreto con le nuove agevolazioni**

Per le **imprese manifatturiere “energivore”** è prevista una sensibile riduzione del differenziale di prezzo dell’energia elettrica, grazie all’introduzione anche in Italia delle nuove misure europee: è quanto reso possibile con la firma, da parte del ministro Calenda, dello specifico **Decreto, in vigore dal 1° gennaio 2018**. Per queste imprese – circa tremila in tutto il Paese – sarà possibile ottenere un progressivo allineamento dei costi per la fornitura di energia elettrica ai livelli degli altri competitors europei. I benefici, complessivamente, varranno un miliardo e 700 milioni di euro.

Nell’ottica del Ministero, la riduzione del costo dell’energia per le imprese energivore, insieme al sostegno all’innovazione attivato con il **piano Industria 4.0**, costituisce la base per un recupero di competitività del Made in Italy e di tutti i settori industriali, per rilanciare la crescita, contrastando il rischio di delocalizzazioni.

Il beneficio sarà calcolato tramite **parametri di consumo** basati su standard di efficienza energetica, spingendo le imprese energivore ad un ulteriore passo in avanti in tal senso.

Nello specifico, sarà applicata la cosiddetta “**clausola VAL**” (Valore Aggiunto Lordo) alle imprese che hanno un costo dell’energia pari almeno al 20% dello stesso VAL. Tali imprese potranno ridurre il proprio contributo alle rinnovabili fino a un valore minimo dello 0,5% del VAL, rendendo il costo sostenuto per il finanziamento a tale voce della bolletta elettrica esclusivamente funzione del proprio risultato aziendale. Invece, per le altre imprese, è previsto il mantenimento di classi di agevolazione basate sul rapporto fra il costo dell’energia elettrica e il fatturato, con percentuali riviste per tener conto degli obiettivi di sostegno alla crescita.

[MISE, D.M. 21 dicembre 2017](#)

## Credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno

#### **Bonus investimenti nel Mezzogiorno, arriva il nuovo modello**

---

00187 – Roma (RM) – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659  
80058 - Torre Annunziata (NA) – Corso Umberto I, 35 - tel./fax 0815368285

[www.vincenzosica.com](http://www.vincenzosica.com)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Con il [Provvedimento n. 306414 del 29 dicembre 2017](#), l'Agenzia delle Entrate ha adeguato il **modello di comunicazione** per fruire del **credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno** utilizzabile a partire dall'11 gennaio 2018.

Nello specifico il Provvedimento adegua il modello per la fruizione del credito di imposta alla recente normativa UE: infatti, il [Regolamento UE 2017/1084](#) della Commissione Ue ha modificato i regimi agevolativi a livello regionale, quali il **bonus Mezzogiorno**.

Le modifiche apportate prevedono:

- 1) la **soppressione** della disposizione che escludeva dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale i beneficiari che, **nei due anni precedenti la domanda** di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un'attività analoga nel SEE (Spazio Economico Europeo) o che avevano concretamente in programma di farlo entro 2 anni dal completamento dell'investimento;
- 2) l'introduzione di una **nuova disposizione** che obbliga il beneficiario che presenta domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti a confermare che **non ha effettuato una delocalizzazione** verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto ed a impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 dicembre 2017, n. 306414](#)

[Agenzia delle Entrate, Modello per fruizione credito imposta investimenti nel Mezzogiorno](#)

[Agenzia delle Entrate, Istruzioni per fruizione credito imposta investimenti nel Mezzogiorno](#)

[Fiscalità internazionale](#)

[Fusione d'azienda](#)

[Operazioni con l'estero](#)

**Fusioni transfrontaliere, ok all'utilizzo delle perdite**

In un'operazione di **fusione tra soggetti comunitari non residenti** che operino nel territorio dello Stato attraverso stabili organizzazioni, sono riportabili e utilizzabili le perdite fiscali pregresse prodotte dalle stabili stesse. È questa, in estrema sintesi, l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella [Risoluzione n. 161/E del 22 dicembre 2017](#).

Il caso sottoposto all'Amministrazione finanziaria tramite interpello riguarda una **fusione per incorporazione** attraverso la quale una società francese ha incorporato una società lussemburghese.

---

00187 – Roma (RM) – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80058 - Torre Annunziata (NA) – Corso Umberto I, 35 - tel./fax 0815368285

[www.vincenzosica.com](http://www.vincenzosica.com)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Entrambe le società operavano sul territorio italiano con una stabile organizzazione. Da qui il dubbio se fosse possibile **riportare le perdite fiscali** dell'incorporata in capo all'incorporante e se fosse applicabile la neutralità fiscale, di cui all'[art. 172](#) del T.U.I.R., comma 7 (così come suggerito dall'istante nella soluzione prospettata).

Precisato che si tratta di un'**operazione qualificabile come transfrontaliera** ed avvenuta per incorporazione con scioglimento senza liquidazione, le Entrate hanno chiarito che nel caso di specie trova applicazione il principio di neutralità e di continuazione dei valori fiscali sancito dal [T.U.I.R.](#) in materia di **fusioni "domestiche"** nei limiti in cui la stabile organizzazione mantenga inalterato il complesso dei beni, diritti ed obblighi facenti capo ad essa anteriormente alla fusione.

Con riguardo all'ulteriore questione sollevata nell'interpello, afferente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse realizzate, prima della fusione, dalla stabile organizzazione della società lussemburghese (incorporata), le Entrate - dedotto che è sul territorio italiano che si verifica l'integrazione degli elementi dell'attivo e del passivo - hanno confermato l'applicabilità dell'[art. 181](#) del T.U.I.R. e, dunque, il possibile riporto delle perdite fiscali pregresse.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 dicembre 2017, n. 161/E](#)

[Art. 172, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

## ADEMPIMENTI

[Spese mediche](#)

[Oneri deducibili e detraibili](#)

[Modello 730](#)

[Dichiarazione precompilata](#)

[Modello Redditi Persone fisiche](#)

### **Sistema TS: al 31 gennaio la comunicazione delle spese sanitarie**

Entro il **31 gennaio 2018** bisogna inviare al Sistema Tessera Sanitaria le informazioni concernenti le **spese sanitarie sostenute dai cittadini relative all'anno 2017** affinché lo stesso sistema possa, ai sensi dell'[art. 3](#), comma 3 del D. Lgs. 175/2014, metterli a disposizione dell'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

### **Soggetti Obbligati**

00187 – Roma (RM) – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80058 - Torre Annunziata (NA) – Corso Umberto I, 35 - tel./fax 0815368285

[www.vincenzosica.com](http://www.vincenzosica.com)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Inizialmente il [Decreto 31 luglio 2015](#), ha previsto le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da parte:

- delle ASL;
- delle aziende ospedaliere;
- degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari;
- delle farmacie pubbliche e private;
- dei presidi di specialistica ambulatoriale;
- delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- degli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Successivamente, con [Decreto 2 agosto 2016](#), è stato stabilito che, **a partire dal 1° gennaio 2016**, l'obbligo si estendesse alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN), il decreto fa riferimento alle **autorizzazioni rilasciate in ambito regionale** di cui:

1. all'[art. 8-ter](#) del D.Lgs. 502/1992, riferite alle **strutture sanitarie e socio-sanitarie** nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate dagli Enti autorizzatori (Regioni, ASL e, laddove previsto, anche da parte dei Comuni), secondo le disposizioni regionali vigenti in materia.
2. all'[art. 70](#), comma 2 del D. Lgs. 193/2006, riferite alla **vendita al dettaglio dei medicinali veterinari**.

Infine, con decreto 16 settembre 2016, a partire dal 1° gennaio 2016, l'obbligo è stato esteso ad altri soggetti e precisamente:

- agli **esercizi commerciali** ([art. 4](#), comma 1, lettere d), e) e f), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), che svolgono l'attività di **distribuzione al pubblico di farmaci** ai sensi dell'[art. 5](#) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il **codice identificativo univoco** previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
- agli iscritti agli albi professionali dei **veterinari**;
- agli iscritti agli albi professionali degli **psicologi**;
- agli iscritti agli albi professionali degli **infermieri**;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

- gli iscritti agli albi professionali delle **ostetriche/i**;
- agli iscritti agli albi professionali dei **tecnici sanitari di radiologia medica**;
- agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di **ottico** che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute.

### Dati da trasmettere

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano:

2. le **ricevute di pagamento**;
3. gli **scontrini fiscali**;
4. gli **eventuali rimborsi** relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.

Nel dettaglio:

1. quota fissa a ricetta e ticket (compartecipazione a carico dell'assistito) per le prestazioni specialistiche ed ambulatoriali;
2. ticket e quota di compartecipazione per prestazioni specialistiche effettuate a seguito di accesso alle strutture di pronto soccorso;
3. spese per prestazioni specialistiche erogate in regime ALPI (attività libero professionale intramuraria);
4. ticket e spese per prestazioni termali;
5. spese per ricoveri ospedalieri;
6. spese per certificazioni mediche;
7. ticket e quota di compartecipazione per l'acquisto di farmaci;
8. altre spese per farmaci anche omeopatici e per uso veterinario;
9. spese per assistenza protesica ed integrativa;
10. altre spese sanitarie non riconducibili alle suddette categorie;
11. rimborsi per spese sostenute direttamente dall'assistito;
12. fattura ovvero ricevuta per spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal [D.M. 6 giugno 2001, n. 289](#);
13. fattura ovvero ricevuta emessa da ogni psicologo;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

14. fattura ovvero ricevuta emessa da ogni infermiere;
15. fattura ovvero ricevuta emessa da ogni ostetrica/o;
16. fattura ovvero ricevuta emessa da ogni tecnico sanitario di radiologia medica;
17. Per ogni scontrino parlante, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni esercizio commerciale, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
  - a) Farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici
  - b) Farmaci ad uso veterinario
  - c) Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  - d) Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
  - e) Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);
  - f) Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
- 18) Per ogni scontrino parlante, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni ottico, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
  - a) Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.
  - b) Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

### **Invio dati**

La trasmissione dei dati deve essere effettuata **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** (quindi per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2017, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/01/2018).

Per ciascuna spesa bisogna indicare:

---

00187 – Roma (RM) – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659  
80058 - Torre Annunziata (NA) – Corso Umberto I, 35 - tel./fax 0815368285

[www.vincenzosica.com](http://www.vincenzosica.com)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

- a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all'[art. 3](#), comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014;
- c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
- d) tipologia della spesa;
- e) importo della spesa o del rimborso;
- f) data del rimborso.

La trasmissione dei dati di spesa sanitari può avvenire:

- a) utilizzando un'apposita **applicazione web** resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it), per l'inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa;
- b) utilizzando il **proprio sistema software**, opportunamente integrato con le funzionalità e seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS, in modalità.
  - **"sincrono"** di trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa;
  - **"asincrono"** di trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa le relative voci di spesa.

Il Sistema TS, per ogni documento trasmesso, emette un **numero di protocollo** necessario per attestarne l'invio e che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione.

L'invio del file può essere effettuato direttamente oppure tramite delega ad un soggetto terzo, ai sensi dell'art. 29 codice della Privacy.

Attraverso la funzione di **Gestione del documento di spesa**, oltre all'inserimento, si potrà effettuare la cancellazione o la variazione di un documento fiscale (ricevuta/fattura), recante i dati della spesa sanitaria sostenuta dal cittadino a fronte dell'erogazione della prestazione specialistica.

## Opposizione



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Non tutti però sono propensi a rendere disponibili i dati delle spese sanitarie, in tal caso l'utente può decidere di chiedere a chi eroga il servizio sanitario, di non trasmettere i dati della singola spesa.

L'**opposizione** può essere effettuata in diversi modi, il più semplice è quello relativo allo scontrino parlante per acquisto di un farmaco, di un prodotto o di un dispositivo medico sanitario, in questo caso il cittadino non comunicherà al farmacista, il codice fiscale indicato sulla tessera sanitaria.

L'alternativa consiste nella **trasmissione di una dichiarazione opposizione** che può avvenire:

- a) **dal 1° febbraio al 28 febbraio 2018**, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;
- b) **fino al 31 gennaio 2018**, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza

La comunicazione dell'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito **modello** messo a disposizione sul sito istituzionale.

La comunicazione può essere effettuata:

- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it);
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (848.800.444 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero);
- consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il modello di richiesta di opposizione.

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

### Sanzioni

Le sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati non è leggera, infatti l'[art. 23](#) del D.lgs. n. 158/2015 ha previsto una sanzione **di 100 euro** per ogni comunicazione omessa fino ad **un massimo di 50.000 euro**.

La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Se la segnalazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta di un terzo con un massimo di 20.000 euro.

## GUIDE OPERATIVE

[Mediazione](#)

[Reclamo](#)

[Avviso di accertamento](#)

[Cartelle esattoriali](#)

[Contenzioso tributario](#)

### Mediazione tributaria: aumenti della soglia e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

*di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia*

Uno degli istituti deflattivi disciplinati dall'[art. 17-bis](#) del D.Lgs n. 546/1992 è l'istituto del **reclamo mediazione**: si tratta di uno strumento con il quale il contribuente destinatario di un atto di contestazione da parte dell'ente impositore, prima di rivolgersi al giudice tributario, chiede in via preliminare all'ente stesso di riesaminare l'atto attraverso il reclamo, esponendo le stesse ragioni del ricorso tributario ed accompagnando tale richiesta con una proposta di accordo (mediazione).

00187 – Roma (RM) – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80058 - Torre Annunziata (NA) – Corso Umberto I, 35 - tel./fax 0815368285

[www.vincenzosica.com](http://www.vincenzosica.com)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Con il [D.L. n. 50/2017](#), il reclamo mediazione nell'ambito del processo tributario è stato reso obbligatorio quando il valore della lite è fino a 50.000 euro (precedentemente il limite era pari a 20.000 euro).

[Con Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017](#), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti sull'entrata in vigore della nuova disciplina, quindi sulle modifiche apportate all'istituto della mediazione dal [D.L. n. 50/2017](#), che si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

### **Atti oggetto di mediazione**

In considerazione della necessità di **deflazionare il contenzioso tributario** presso le commissioni tributarie e presso la Corte di cassazione, si è reso necessario estendere l'ambito di applicazione della mediazione, alle controversie tributarie di valore fino a 50.000 euro.

Possono essere **oggetto** di reclamo e mediazione:

- a) atti emanati dall'Agenzia delle Entrate;
- b) atti emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- c) atti emessi dagli enti locali (es. Comuni);
- d) atti emessi dagli agenti e dai concessionari della riscossione (es. Equitalia);
- e) atti emessi dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'[art. 53](#) del D.Lgs. n. 446/1997 (altri soggetti che gestiscono le entrate comunali, ad esempio, Pubbliservizi);
- f) atti riguardanti le controversie in materia catastale.

Sono **esclusi**:

- a) gli atti di valore superiore alla soglia consentita (dal 1° gennaio 2018 diventano 50.000 euro);
- b) gli atti di provvedimenti aventi ad oggetto **sanzioni accessorie** (emessi ai sensi dell'[art. 21](#) del D.Lgs. n. 472/1997);
- c) gli atti riguardanti istanze **ipoteca e sequestro conservativo** (di cui all'[art. 22](#) del D.Lgs. n. 472/1997).



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

All'istituto del reclamo/mediazione viene esteso il principio dell'indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali, pertanto l'istituto **non si applica** alle controversie relative **alle risorse proprie tradizionali comunitarie**, precisamente, "prelievi premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero".

Per gli atti oggetto di reclamo e mediazione sarà necessario determinare il valore della controversia per stabilire se si rientra nella soglia.

### **Valore della controversia**

La normativa ([art. 12](#), comma 2 D.Lgs. n. 546/1992, espressamente richiamato dall'[art. 17-bis](#), comma 1, dello stesso decreto) ha stabilito che "Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste".

La [Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017](#), si chiarisce che, in considerazione del carattere impugnatorio del processo tributario, il **valore della lite** va determinato sulla base non dell'importo accertato, ma di quello **contestato**, con riferimento al **singolo atto impugnato**.

Questo è confermato dalla [Circolare n. 9/E del 19 marzo 2012](#) (a cui bisogna rifarsi per determinare l'esatto valore della controversia) quando evidenzia che:

- se la contestazione concerne più tributi accertati con un medesimo atto, il valore è pari alla somma delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione,
- se riguarda più atti (come in caso di ricorso cumulativo), il valore della lite va calcolato in relazione a ciascun atto impugnato.

Pertanto, il valore della controversia si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'**importo del tributo contestato dal contribuente** con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.



SICA & PARTNERS  
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate.

Le controversie possono riguardare:

- **il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi**, in tal caso il valore della controversia corrisponde all'importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l'istanza di rimborso riguardi più periodi d'imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.
- **la riduzione**, in sede di autotutela parziale, da parte dell'Amministrazione finanziaria **dell'ammontare del tributo accertato al di sotto della soglia dei cinquantamila euro**, in tal caso il reclamo/mediazione si applica purché ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso (cfr. [Circolare n. 33/E del 3 agosto 2012](#), paragrafo 5.1); l'istituto non trova, invece, applicazione qualora tale riduzione abbia luogo dopo la notifica del ricorso (cfr. citata [Circolare n. 33/E del 2012](#), paragrafo 5.2).

### Notifica dell'atto

L'innalzamento della soglia di valore delle controversie mediabili, da 20.000 a 50.000 euro, si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In particolare, la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell'atto da parte del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario.

Pertanto, il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a 20.000 e fino a 50.000 euro concernenti:

- a) atti notificati (*rectius*, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1° gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

### La limitazione di responsabilità dell'agente della riscossione

La nuova normativa ha incluso anche **i rappresentanti dell'agente della riscossione** nel novero dei soggetti che, nel concludere una mediazione o accogliere un reclamo, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto, rispondono, sotto il profilo della responsabilità contabile, limitatamente alle ipotesi di dolo.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

---

*Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

La circolare chiarisce che l'intervento appare **coerente** con l'estensione dell'ambito di applicazione del reclamo/mediazione agli atti emessi dall'agente della riscossione, e risponde alla necessità di evitare una ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli enti impositori, dell'agente della riscossione.

SICA & PARTNERS